



Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA ex ARTT. 669 bis e ss. e 671 e ss. c.p.c.

Il Giudice, dott. Maurizio Ferrara,

ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 2050-1/2026 R.G., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.06.2026, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,

TRA

████████████████████ in persona dell'amministratore unico ██████████
████████████████████, con sede in Via ██████████
██████████ rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████ con studio in
████████████████████ e con essi elettivamente domiciliata

RICORRENTE

E

████████████████████ nato a ██████████ quale
garante della ██████████ in persona dell'amministratore unico ██████████, con sede
legale in ██████████, rappresentato e difeso, giusta procura in
atti, dall'avv. Monica Mandico presso la quale è elettivamente domiciliato

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato il 15.06.2026 la ██████████), in
persona dell'amministratore unico ██████████ ha proposto una domanda cautelare in corso di
causa volta ad ottenere l'autorizzazione al sequestro conservativo del bene immobile di proprietà di
██████████, garante, ai sensi dell'art. 18 del contratto di locazione sottoscritto l'11.07.2018 con la
società ricorrente, delle obbligazioni assunte in via principale dalla ██████████ con sede
legale in ██████████ fino alla concorrenza della somma di euro
59.226,50 o, in via subordinata, fino alla concorrenza della somma di euro 28.438,36 oltre interessi
e spese legali.

In particolare, la società ricorrente, dopo aver instaurato procedimento di convalida di sfratto per morosità nei confronti della [REDACTED] e aver ottenuto il provvedimento di provvisorio rilascio con mutamento del rito per la prosecuzione, brevemente riepilogati i motivi a sostegno della domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta nel procedimento principale nei confronti della suddetta società, per una morosità indicata nell'importo di euro 53.330,38, alla data di iscrizione a ruolo della causa, ha rappresentato di voler agire ai sensi dell'art. 18 del richiamato contratto di locazione in danno del garante [REDACTED] al fine di ottenere un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. del bene di sua proprietà individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] [REDACTED] a sostegno del *periculum in mora*, ha richiamato *in primis* il comportamento della società debitrice principale la quale non avrebbe, a suo dire, tenuto un comportamento collaborativo ed avrebbe, anzi, fallito tutti i tentativi di adempiere le proprie obbligazioni. Inoltre, la ricorrente ha indicato a sostegno del requisito in esame: - il mancato rispetto, da parte della [REDACTED] della transazione del 25.02.2025; - la consegna di due assegni senza provvista per il pagamento per i canoni di settembre e ottobre 2025; - la costituzione di altra società, La [REDACTED] che aveva emesso fatture per l'acquisto di materiali dalla [REDACTED] impedendo la compensazione dei reciproci debiti/crediti; - la consegna di due cambiali per la morosità maturata nel 2025 non pagate e non protestate solo per la disponibilità e la buona fede della ricorrente.

Ciò premesso la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: "1) *Autorizzare il sequestro conservativo del bene immobile di proprietà del sig. [REDACTED] quale garante delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] a favore della [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] sulla scorta del disposto di cui all'art. 18 del contratto di locazione stipulato in data 11.07.2018, e, a) in via principale, fino alla concorrenza della somma di €59.226,50 [così calcolata: (€ 14.191,40 (scrittura) + € 57.022,84 (canoni dovuti sino a giugno 2026) + € 201,00 (imposta contratto) - € 9.938,74 (materiale acquistato dalla [REDACTED] - € 2.250,00 (cambiale 1 maggio 2026))], oltre interessi moratori e/ o rivalutazione come per legge se dovuta, nonché dei canoni scaduti e/o in scadenza fino all'effettivo soddisfo e di quant'altro dovuto alla ricorrente; b) in via subordinata fino alla concorrenza della somma di €28.438,36 [così calcolata: € 2.000,00 + € 2.000,00 (prime due cambiali non pagate febbraio/marzo 2026), + € 24.438,36 (canoni gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 (€ 4.073,06x6))] oltre interessi moratori e/ o rivalutazione come per legge se dovuta, nonché dei canoni scaduti e/o in scadenza fino all'effettivo soddisfo e di quant'altro dovuto alla ricorrente; 1.1) per l'effetto, disporsi l'immediato sequestro conservativo del bene di proprietà del sig. [REDACTED] e precisamente dell'immobile individuato al Catasto*

Fabbricati del Comune di Vico Equense al foglio [redacted] particella [redacted] sub [redacted] zona cens. [redacted] categoria A/4, classe 5, consistenza 3,5 vani, rendita 294,64; 2) Nominare custode giudiziario del bene sequestrato lo stesso sig. [redacted] 3) Disporre che l'esecuzione del sequestro avvenga nelle forme di cui all'art. 677 c.p.c. 4) Condannare il resistente al pagamento delle spese processuali e dei compensi di difesa. 5) Ove il Giudice non ritenesse sussistenti i presupposti per la concessione del sequestro inaudita altera parte, si chiede che voglia fissare udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. "

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito [redacted] il quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'avversa iniziativa cautelare, poiché destituita di ogni fondamento. In via preliminare Staiano Luigi ha rappresentato di aver presentato il 3.06.2026 istanza di accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) e di aver in pari data presentato istanza per l'applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII, poi pubblicata il 15.06.2026 sul Registro delle Imprese di Napoli, con conseguente attivazione *ex lege* delle stesse. Su tali premesse [redacted] ha eccepito l'improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art 18 CCII. Il resistente ha, inoltre, contestato la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: "a) in via principale e nel merito, rigettare il ricorso per sequestro conservativo per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. b) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda cautelare proposta da [redacted] anche in ragione della pendenza della composizione negoziata della crisi e delle misure protettive pubblicate ai sensi degli artt. 18 e ss. CCII, ove ritenute applicabili al caso di specie e/o comunque rilevanti rispetto alla pretesa cautelare azionata; c) nel merito, rigettare integralmente il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto da [redacted] perché infondato in fatto e in diritto, stante l'insussistenza del *fumus boni iuris*, con particolare riferimento alla non attuale esigibilità delle poste pregresse regolate mediante effetti cambiari, alla contestazione della pretesa creditoria e alla mancanza di alcun titolo giudiziale di condanna o decreto ingiuntivo; d) sempre nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del *periculum in mora*, non essendo stato allegato né provato alcun atto dispositivo, distrattivo o depauperativo posto in essere dal Sig. [redacted] né alcun concreto e attuale rischio di dispersione della garanzia patrimoniale; e) per l'effetto, respingere la richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo sull'immobile di proprietà del Sig. [redacted] siccome misura sproporzionata, ingiustificata e fondata su una pretesa creditoria contestata, parzialmente regolata mediante titoli cambiari e comunque ancora sub iudice nel separato giudizio locatizio R.G. n. 1575/2026; f) in via gradata e meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse

sussistenti i presupposti per l'adozione di una misura cautelare, limitare la stessa al solo importo eventualmente ritenuto assistito da sufficiente fumus, con esclusione delle poste pregresse coperte dagli effetti cambiari ricevuti dalla locatrice e, comunque, con riduzione dell'importo alla somma strettamente risultante dagli atti e non contestata nella sua attuale esigibilità; g) in via istruttoria, si chiede, ai fini della decisione e della corretta quantificazione del credito, di ordinare a [REDACTED] S.r.l., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in originale di tutti i titoli cambiari consegnati in data 05.01.2026, con analitica indicazione di quelli incassati, insoluti, protestati o ancora detenuti, nonché la produzione di un conteggio analitico del credito che tenga conto della compensazione del 25.02.2025, dei pagamenti ricevuti e delle somme coperte dai predetti titoli; h) con vittoria di spese, competenze e compensi del presente procedimento cautelare, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove dichiaratosi tale."

2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da [REDACTED] ai sensi dell'art 18 CCII.

L'istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII è stata presentata dalla [REDACTED] sicchè il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni cautelari previsto dal terzo comma dell'art. 18 cit. riguarda unicamente tale società e non può estendersi a [REDACTED] nei cui confronti è stata proposta in via esclusiva la domanda cautelare in corso di causa oggetto di esame.

L'art. 18 comma terzo CCII stabilisce: "Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti".

Dal riferimento letterale al patrimonio e ai beni dell'imprenditore si desume l'impossibilità di estendere l'ambito applicativo soggettivo del divieto a terzi soggetti, pur legati da rapporti accessori, quale per l'appunto quello di garanzia. Del resto, il riferimento all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso di specie, impedisce anche in astratto un'interpretazione estensiva della norma atteso che non è contestato che il bene sul quale la ricorrente ha avanzato la misura cautelare conservativa è adibita ad abitazione di [REDACTED]

3. Tanto premesso la ricorrente [REDACTED] ha chiesto l'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 671 c.p.c., sul bene immobile in premessa meglio indicato, di proprietà di [REDACTED] garante, ai sensi dell'art 18 del contratto di locazione dalla stessa stipulato l'11.07.2018 con la [REDACTED] delle obbligazioni assunte da quest'ultima.

In proposito, è noto che il sequestro conservativo costituisce un provvedimento cautelare di natura tipica, predisposto a tutela del creditore di una somma di denaro, ed è volto a conservare il patrimonio del debitore, costituente la c.d. garanzia generica del credito (art. 2740 c.c.), ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni sequestrati che viene eseguito mediante trascrizione avente efficacia costitutiva del sequestro (artt. 679 c.p.c. e 2693 c.c.) per tutto il tempo necessario al creditore per ottenere una pronuncia esecutiva di condanna al pagamento di tale somma di denaro.

In altri termini, il sequestro ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c. serve a garantire la fruttuosità della successiva esecuzione della sentenza di condanna; infatti, all'esito del giudizio di merito e dell'ottenimento della sentenza in questione, il sequestro concesso si convertirà in pignoramento (art. 686 c.p.c.) e il creditore potrà agire sui beni sequestrati sottoponendoli ad esecuzione forzata e, quindi, soddisfacendo il proprio diritto di credito sul ricavato dalla loro vendita.

La tutela del creditore sequestrante si realizza secondo il disposto dell'art. 2906 c.c., che dispone l'inefficacia relativa, nei confronti del sequestrante medesimo, di tutti gli atti dispositivi aventi per oggetto la cosa sequestrata, *"in conformità alle regole stabilite per il pignoramento"*; tuttavia, mentre il pignoramento crea un vincolo di indisponibilità *erga omnes*, di cui possono giovare, oltre al creditore procedente, anche gli altri creditori intervenienti nel giudizio di espropriazione, il sequestro conservativo limita gli effetti del vincolo al solo creditore sequestrante (cfr., in questi termini, Trib. Palermo, ord. 6.6.2014, est. Ciardo).

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 671 c.p.c., la concessione del provvedimento di sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza sia del requisito del *fumus boni iuris*, ovvero della probabilità di positiva esistenza del diritto di cui si invoca la tutela (ricavabile dal riferimento ai *"beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute"*), sia del requisito del *periculum in mora*, ovvero del *"fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito"*, quest'ultimo alternativamente desumibile sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore, quantitativa e qualitativa, in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. Civ., n. 2081/2002; Cass. Civ., n. 13400/2001; Cass. Civ. n. 2139/1998; Cass. Civ. n. 6460/1996; in questi esatti termini, Trib. Perugia, ord. 15.7.2015, est. Moggi; Trib. Genova, ord. 7.8.2014, est. Casella).

È bene precisare che la lettera della norma, nel punto in cui espressamente subordina la rilevazione del *periculum in mora* ad un *"fondato timore"* di dispersione della garanzia generica del credito, è stata costantemente interpretata nel senso di richiedere la dimostrazione, da parte del creditore agente in sequestro, di una effettiva alterazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore

(rappresentata, a titolo esemplificativo, dall'alienazione in massa di beni mobili o immobili, dalla costituzione di vincoli a favore di terzi mediante costituzione di ipoteche, dalla contrazione di finanziamenti o di mutui per la concessione di liquidità, dall'aggressione del patrimonio del debitore ad opera di terzi) o, alternativamente, dall'effettiva possibilità di realizzazione di atti dispositivi da parte del debitore medesimo.

Non è sufficiente, quindi, che il creditore si limiti ad allegare il proprio timore di dispersione della garanzia patrimoniale generica, ma occorre che tale timore sia ragionevolmente e fondatamente supportato da evidenze probatorie oggettive, nel senso sopra specificato (cfr., sul punto, Trib. Arezzo, ord. 4.6.2010, Trib. Nola, sez. I, ord. 4.1.2013, Trib. Milano 11.4.2014 e Trib. Milano 23.12.2013, nonché, per l'esaustività della motivazione, Trib. Spoleto, ord. 26.7.2015, est. Marzullo).

Sussistendo i cennati presupposti, il sequestro conservativo – a differenza del sequestro giudiziario – può essere autorizzato, fino alla concorrenza di un valore corrispondente al credito dimostrato, su tutto il patrimonio del debitore, in vista del futuro pignoramento (così Trib. Milano, decr. n. 2232/2017 del 18.10.2017, est. Mambriani).

Giova, inoltre, qui muovere ulteriori considerazioni alla luce della natura solidale delle obbligazioni gravante sul resistente debitore.

Si discute in dottrina se nel caso di obbligazione solidale il *periculum in mora* debba essere accertato esclusivamente nei confronti del condebitore contro il quale il creditore ha agito, ovvero si debba tenere conto delle condizioni economiche della totalità dei condebitori, per modo che il sequestro conservativo possa essere concesso solo se il *periculum* sussista nei riguardi di tutti.

Quest'ultima opinione viene argomentata essenzialmente sul rilievo che la solidarietà adempie a funzioni di garanzia e, dunque, ai fini dell'art. 2740 c.c. occorrerebbe tenere conto del complesso dei patrimoni degli obbligati, essendone ammissibile la considerazione separata solo nelle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, nel caso sia previsto il beneficio di escussione.

In particolare, è stato affermato che poiché l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Pertanto, poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - ed è evidente che egli rivolgerà la sua azione contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l'intero credito. Ne consegue che non può concedersi il

sequestro conservativo in corso di causa in favore del creditore di obbligazione solidale nei confronti di alcuni soltanto dei debitori convenuti, gli unici in ordine ai quali sia stata provata la sussistenza del requisito del *periculum in mora* (Trib. Roma 11.6.2015).

A tale ricostruzione se ne contrappone altra che trae fondamento dall'adesione alla teoria, sulla natura delle obbligazioni solidali, c.d. della pluralità dei vincoli, secondo cui tali obbligazioni si caratterizzerebbero per la pluralità di rapporti debitori (o creditori) collegati e caratterizzati dall'unicità della prestazione, dall'identità della funzione e dalla comunione di interessi. Partendo da tali presupposti, i sostenitori di tale impostazione ritengono che a ciascuno dei rapporti solidali sia correlata la garanzia generica del patrimonio del singolo condebitore *ex art. 2740 c.c.* ivi inclusi gli strumenti di tutela del creditore, compreso il sequestro conservativo. Inoltre, i sostenitori di tale impostazione osservano come, ai sensi dell'art. 1242 c.c., ove non sia diversamente stabilito, il creditore è libero di agire per l'adempimento nei confronti di ciascuno dei debitori e, di conseguenza, come può procedere ad esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, così *medio tempore* è legittimato alla misura cautelare, senza che sia tenuto a considerare le condizioni economiche di coobbligati contro i quali ha ritenuto di non agire.

Coloro che aderiscono a tale seconda impostazione ritengono, inoltre, che come il creditore non possa vedersi rigettata, sulla base della adeguata capienza patrimoniale degli ulteriori coobbligati in solido, la propria istanza di sequestro conservativo proposta nei confronti di un condebitore solidale nei cui confronti sussista il detto *periculum*, allo stesso modo il creditore procedente non può pretendere di estendere ad ulteriori coobbligati in solido condotte di depauperamento delle garanzie di adempimento del credito imputabili unicamente al singolo condebitore solidale. In altre parole, come il condebitore solidale non può avvantaggiarsi, al fine di sfuggire alla misura del sequestro conservativo, della solidità patrimoniale degli ulteriori coobbligati in solido, allo stesso modo nessun pregiudizio può subire per effetto di condotte imputabili unicamente ad altri coobbligati in solido e tanto in forza dell'adesione alla teoria c.d. della pluralità dei vincoli.

4. Applicando le sopra descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento.

Innanzitutto, va evidenziato che la [REDACTED] ha proposto la domanda cautelare nei confronti di [REDACTED] garante per le obbligazioni assunte dalla [REDACTED] in forza del contratto di locazione stipulato l'11.07.2018 con la società istante, quale locatrice. L'art. 18 del suddetto contratto prevede la possibilità della [REDACTED] di poter richiedere il pagamento ai garanti senza dover previamente escutere la debitrice principale.

Alla luce delle questioni sottese al dibattito, sopra brevemente richiamato, in merito alle condizioni per ottenere il sequestro conservativo in relazione ad obbligazioni solidali, il Tribunale osserva che,

pur senza voler prendere posizioni sulla querelle, ciò che appare incontestato è che, in presenza di domanda di sequestro conservativo proposta nei confronti di un garante, come in rilievo nel presente giudizio, la posizione del garante non può essere confusa con quella dell'obbligato in via principale sicchè o alla stregua di una valutazione del patrimonio complessivo di tutti gli obbligati in via solidale o - secondo l'altra impostazione sopra indicata - in forza di una valutazione incentrata sul patrimonio del singolo condebitore nei cui confronti la domanda viene proposta, la valutazione del requisito del *periculum* deve necessariamente includere la posizione del singolo condebitore nei cui confronti la domanda è proposta, senza potersi esaurire nella valutazione della situazione della sola società debitrice principale.

Orbene, con riferimento specifico alla posizione di [REDACTED] la ricorrente nulla ha dedotto. Tutto quanto rappresentato dalla ricorrente a fondamento del requisito del *periculum in mora*, da pagina 7 a pagina 11 del ricorso, attiene alla distinta posizione della [REDACTED]. L'atto di transazione del 25.02.2025, pur indicato dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, in disparte che potrebbe al più essere indicativo sul piano del *fumus* e non anche per il *periculum in mora*, è stato sottoscritto dalla sola [REDACTED] e non anche dal garante [REDACTED]. Stessa considerazione è da farsi con le cambiali non pagate e agli assegni bancari senza provvista depositati dalla ricorrente.

La deduzione in merito alla costituzione di altra società, la [REDACTED] di [REDACTED] e la specificazione che tale società avrebbe emesso fatture per l'acquisto di materiali edili da parte della [REDACTED] così impedendo la compensazione con i crediti della ricorrente, non appare di aiuto. Non è chiaro perché tale società non avrebbe dovuto emettere fattura se l'acquisto dei materiali edili è stato effettivamente fatto da tale distinto soggetto. In assenza di una chiara e specifica allegazione sul punto la deduzione appare irrilevante ai fini del decidere.

L'unico dato obiettivo che emerge dall'insieme delle allegazioni contenute in ricorso, con riferimento alla posizione specifica di [REDACTED] è che il bene di sua proprietà indicato in ricorso, sul quale la ricorrente ha chiesto autorizzarsi il sequestro conservativo, sarebbe l'unico bene immobile sul quale la [REDACTED] potrebbe eventualmente rivalersi in via esecutiva, a soddisfacimento del credito per il quale ha agito nel procedimento principale.

Tale elemento tuttavia, di per sé, non appare sufficiente ad integrare i presupposti del *periculum in mora* in assenza di allegazione e di prova sulla capacità residua del patrimonio mobiliare del garante e/o su atti dispositivi e/o comportamenti posti in essere in modo specifico da [REDACTED] che rendano prevedibile o probabile l'eventualità del depauperamento del suo patrimonio e dimostrino le sue intenzioni di sottrarsi all'adempimento.

Ebbene, la ricorrente non ha fornito elementi per affermare l'esistenza di un pericolo, sia esso inteso in senso oggettivo che soggettivo, di perdita della garanzia del credito in via assorbente con riferimento alla posizione del garante [REDACTED] nei cui confronti la domanda cautelare è stata rivolta.

Fermo restando quanto visto con riferimento alla posizione di [REDACTED] sott'altro profilo, per quanto attiene la [REDACTED] non appare superfluo evidenziare che la circostanza, documentata, che essa abbia presentato istanza di applicazione per le misure protettive ex art. 18 CCII viene costantemente indicata dalla giurisprudenza di merito come indice della volontà non dispersivo-distrattiva del debitore in ordine al proprio patrimonio nel rispetto della cause legittime di prelazione, con la massima tutela della par condicio creditorum, garantita dal Tribunale competente.

In definitiva quindi la domanda va rigettata non avendo la ricorrente fornito alcuna prova concreta della sproporzione tra il proprio credito ed il patrimonio del resistente ovvero di eventuali atti dispositivi che abbiano determinato la diminuzione del suo patrimonio.

L'assenza del *periculum* rende superfluo valutare il presupposto del *fumus*.

5. Trattandosi di sequestro conservativo proposto in corso di causa non si deve fissare alcun termine per l'inizio della causa di merito.

Conseguentemente, la regolamentazione delle spese di lite va differita all'emissione della sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Maurizio Ferrara:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) spese all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi.

Così deciso in Torre Annunziata il 14.07.2026

Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara

La presente ordinanza è sottoscritta con firma digitale